

CITTADINI COMUNITARI ED EXTRA-COMUNITARI.
TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO.

Per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio da parte di cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale (anche titolo di studio), conseguita all'estero, si rende noto che l'esercizio in argomento è subordinato al riconoscimento della qualifica stessa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico come indicato nel sito: www.sviluppoeconomico.gov.it – Per il cittadino – Titoli Professionali Esteri, dal quale è possibile scaricare tutte le informazioni necessarie nonché la modulistica.

Tale riconoscimento, altresì, disciplinato ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, **è obbligatorio anche per poter accedere al Corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni.**